

I. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.36/P del 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 7.3.1985

- D.d.L. "Interventi regionali a favore dell'apicoltura"

V(

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

☒ favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

☐ rinvio alla Commissione competente

II:

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

avorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli, Bortone.

ontrari:

astensione: Rossi, Bellifemine, Traversa

Amey

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 118 DEL 5/3/85

1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 5/3/85

I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 9/8/84.

D.D.L. " INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'APICOLTURA" (n. atto cons.438/A).

2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^a COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

3) LA IV^a COMMISSIONE , ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA, ABBATI, LIA, MARTELOTTO, DI GIUSEPPE,

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : DELL'AQUILA (si riserva di esprimere il voto definitivo in Aula)

5) LA IV^a COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: COLONNA

DISEGNO DI LEGGE

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'APICOLTURA

R E L A Z I O N E

La consistenza del patrimonio apistico pugliese risulta inadeguato sia per lo sfruttamento delle risorse nettarifere del territorio, sia per soddisfare le sempre più pressanti esigenze di impollinazione specialmente dei fruttiferi. Per quanto attiene alla flora di interesse apistico ed alla sua distribuzione territoriale, l'esercizio dell'apicoltura trova ottima possibilità produttive di miele nei prati, nei pascoli naturali della Murgia, nelle zone boschive del Gargano, nella macchia mediterranea in genere e nei frutteti misti delle diverse province, nonché nelle monocolture foraggere e frutticole (agrumeti in particolare).

La specializzazione delle colture frutticole e la estrema rarefazione dei pronubi naturali a causa delle pratiche agronomiche in generale della difesa antiparassitaria in particolare, hanno portato al sorgere di fenomeni di imperfetta fecondazione dei fiori con riflessi diretti sulle produzioni; tant'è che anche in Puglia sovente si ricorre all'affitto di alveari provenienti da altre Regioni per il solo periodo della fioritura.

Che le api siano fondamentali per la produzione agraria è testimoniato anche dall'attenzione che all'apicoltura rivolge la CEE, che ha emanato recentemente direttive precise per il settore, al quale riserva particolari incentivi economici.

La mancanza di disposizioni organiche, a carattere nazionale, ha sollecitato la maggior parte delle regioni italiane a dotarsi di una legislazione autonoma.

La Puglia non disponendo ancora di un proprio strumento legislativo e non offrendo i requisiti richiesti dalla CEE, non ha potuto finora accedere alle provvidenze comunitarie.

Sta di fatto che l'attività apistica che viene ricondotta, ora nell'ambito della produzione vegetale, ora nell'am-

bito della produzione animale, sostanzialmente non ha ricevuto la dovuta attenzione da alcuno dei due settori ed è pesantemente condizionata da altre situazioni esterne, come la mancanza di disposizioni legislative sulle pratiche fitoiatriche e zooprofilattiche.

In sostanza lo "status quo" scaturisce da un conflitto di competenze che il presente disegno di legge regionale intende superare con una normativa organica.

Nuove esigenze e avvenimenti recenti aggravano ulteriormente la già difficile situazione dell'apicoltura pugliese.

Un temibilissimo parassita delle api da qualche anno è comparso in Italia e la sua diffusione anche in Puglia rischia di trovare gli apicoltori assolutamente impreparati a fronteggiarlo. Certamente le disposizioni in materia di apicoltura nomade e di quelle sanitarie già vigenti in altre regioni rappresentano i presupposti che hanno determinato nella passata primavera 1983 l'arrivo in Puglia dall'Italia Centro-Sententrionale di oltre 1.000 alveari incontrollati per lo sfruttamento della produzione nettarifera degli agrumi dell'arco ionico, creando non poca apprensione negli apicoltori locali per la diffusione sia del summenzionato parassita, sia di altre malattie.

L'assistenza tecnica qualificata di cui tanto si sente la mancanza in agricoltura, potrebbe essere resa operante nel settore apistico specialmente a seguito della prevista formazione di esperti apistici ai quali con il presente disegno di legge regionale si attribuisce un ruolo fondamentale.

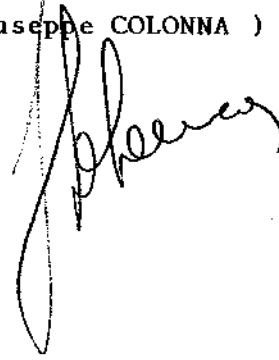
Le attese degli operatori del settore sono vive da anni e quindi la normativa proposta costituisce in forma organica un fattore propulsivo determinante, il cui costo sociale è veramente modesto a confronto con il beneficio che ne può derivare.

Il seguente disegno di legge regionale si compone di 13 articoli e tratta sinteticamente, ma con chiarezza, le finalità dell'intervento in

Puglia già illustrate nelle premesse.

La IV^a Commissione consiliare ha espresso sul provvedimento in oggetto
parere favorevole a maggioranza.

(Giuseppe COLONNA)



ART. 1

Obiettivi generali

Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e l'estrinsecazione ottimale delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, nonché per la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire l'incremento, la diffusione e la protezione dell'apicoltura e la valorizzazione dei prodotti dell'alveare mediante:

- a) l'incentivazione dei prodotti dell'apicoltura;
- b) l'assistenza tecnica;
- c) l'assistenza sanitaria;
- d) la disciplina degli interventi fitoiatrici;
- e) il servizio di impollinazione;
- f) la disciplina del nomadismo.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

ART. 2

7

Per approfondire le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore ed esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi operativi, è istituita la Commissione Apistica Regionale, così composta:
-Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, in qualità di presidente;

- n° 1 rappresentante del Servizio veterinario regionale;
- n° 1 rappresentante dell'Osservatorio regionale per le Malattie delle piante;
- n° 1 rappresentante dei Servizi Forestali;
- n° 1 esperto apistico dell'Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Bari;
- n° 3 rappresentanti degli apicoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti;
- n° 1 rappresentante degli ortofrutticoli associati in organismi giuridicamente riconosciuti;

Svolge le mansioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

La Commissione apistica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e resta in carica 3 anni, eventualmente rinnovabili.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali vengono proposti all'Assessore regionale all'Agricoltura previa intesa tra le Associazioni interessate.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Alla Commissione è affidato altresì il compito di esprimersi sui programmi di intervento e di relazionare alla Giunta Regionale, in merito al consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che saranno emanate annualmente dalla Giunta Regionale.

Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano diritto, di emolumenti previsti dall'art.4 della Legge Regionale 12/8/81 n° 45 -

ART. 3

Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione Apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente riconosciuti.

Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori singoli ed associati ed in particolare:

- a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di apiari;
- b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per l'estrazione e la lavorazione del miele;
- c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine selezionate.

Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguano finalità apistiche, vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature per la estrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma organizzata dei prodotti delle api, per l'espletamento del servizio di impollinazione, e per l'attività di assistenza tecnica, nonché per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, di intesa con il competente Assessorato alla Formazione professionale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

9

ART. 4

In considerazione della grande utilità riflessa dell'apicoltura su
vasti territori della produzione ^{vegetale} ~~alimentare~~, possono beneficiare del
le provvidenze, di cui alla presente legge, tutti gli apicoltori che
svolgono l'attività a qualsiasi titolo.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

10

ART. 5

Le attrezzature e le eventuali strutture accessorie, occorrenti per il razionale espletamento dell'attività apistica nell'ambito aziendale, devono essere proporzionate all'entità dell'apiare.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

11

ART. 6

L'entità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonché per la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari è fissata fino ad un massimo del 50% dell'importo di spesa ritenuto ammissibile.

Detta percentuale viene elevata fino all'80% per la dotazione di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di cui all'ultimo comma dell'art. 3 -

Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura corredate di apposito programma tecnico-finanziario.

Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, esprime il parere tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità.

L'Assessore regionale all'Agricoltura, sulla base degli elementi tecnico-finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a perseguire le previste finalità.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli impegni assunti vengono disposti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e sulla base di probatoria documentazione amministrativa-contabile.

ART. 8

Lo stato sanitario degli apiari è garantito dall'applicazione delle norme di polizia veterinaria.

Il servizio veterinario, all'occorrenza potrà, avvalersi della collaborazione di esperti apistici.

Allo scopo di favorire l'attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento fito-sanitario alle piante arboree ed erbacee in fioritura, dall'inizio della stessa fino alla caduta dei petali.

In caso di infezioni e infestazioni parassitarie di riconosciuta gravità potranno effettuarsi egualmente i trattamenti, purché venga data comunicazione alla organizzazione degli apicoltori competenti per territorio almeno 3 giorni prima della data di esecuzione del o dei trattamenti.

L'Assessorato regionale all'Agricoltura farà conoscere ed aggiornerà all'occorrenza i metodi ed i mezzi fitoiatrici più idonei alla salvaguardia dell'apicoltura.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

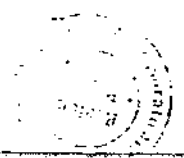
Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

15

ART. 10

I possessori e detentori di alveari di qualunque tipo hanno l'obbligo di farne denuncia alle U.U.L.L.S.S. competenti per territorio entro il mese di febbraio di ogni anno, specificando se si tratta di alveari stanziali o nomadi.

La mancata denuncia, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento di esecuzione esclude l'apicoltore dai benefici previsti dalla presente legge.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

ART. 11

16

Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre regioni, devono durante il trasferimento, essere accompagnate da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria.



Art. 12

A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa - cap. n.0407700 - con la seguente denominazione "Interventi regionali in favore dell'apicoltura". Allo stanziamento di f. 10 milioni per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di competenza e cassa del cap.161080.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle singole leggi di bilancio.